



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Simonetta	Sotgiu	Presidente
Dott. Gaetano Antonio	Bursese	Consigliere
Dott. Vittorio	Zanichelli	Rel. Consigliere
Dott. Aurelio	Cappabianca	Consigliere
Dott. Achille	Meloncelli	Consigliere

12893-07

Oggetto

d.P.R. n. 600/1973  
Art. 36-bis

R.G.N. 3153/06 +  
6832/06

Cron. 12893

Rep.

Ud. 5 apr. 2007

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 3152/06 proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge;

- ricorrenti -

contro

Fallimento I.C.M. TECHNOGLASS S.p.a., con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32 l'Avv. Giuseppe Marini che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Loris Tosi, come da procura in atti;

- controricorrente -

nonché sul ricorso n. 6832/06 proposto da:

Fallimento I.C.M. TECHNOGLASS S.p.a., come sopra rappresentato e difeso;

*Vittorio Zanichelli*

1085  
97

- ricorrente incidentale -

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

- intimati -

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 62/16/04 depositata il 2 dicembre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 5 aprile 2007 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso



principale e l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto di quello incidentale; uditi gli Avv.ti Diego Giordano per l'Amministrazione e Giuseppe Marini per il contribuente.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento ICM Technoglass s.p.a. ha proposto ricorso avverso due cartelle di pagamento relative alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1992.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo che, una volta dichiarato il fallimento, il ruolo dovesse essere intestato alla curatela e non al fallito.

Adita dall'ufficio con l'appello, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione.

Ricorre per cassazione l'Amministrazione deducendo la nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione degli artt. 12, 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973.

Resiste la curatela con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale incentrato su svariati motivi.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, debbono preliminarmente essere riuniti.

Pregiudizialmente dell'esame dei motivi del ricorso principale debbono essere esaminati quelli del ricorso incidentale che mettono in discussione la regolarità del giudizio in esito al quale è stata emessa la sentenza impugnata.

Con il primo motivo si deduce l'inammissibilità dell'appello in quanto spedito con modalità equivalenti alla busta chiusa. Il motivo non è ammissibile in quanto la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata sull'eccezione per cui la sentenza avrebbe dovuto essere censurata per omessa pronuncia e non sotto il profilo della violazione di diritto con riferimento al merito dell'eccezione.

Le stesse considerazioni valgono per il secondo motivo attinente alla inammissibilità dell'appello per difetto di previa autorizzazione in quanto anche su tale eccezione la Commissione Tributaria Regionale non si è pronunciata.

Vittorio Zanichelli



Le altre censure attengono al merito della decisione e quindi debbono essere esaminate dopo i motivi del ricorso principale.

Il primo motivo di ricorso principale, con il quale si deduce carenza di motivazione, non è ammissibile in quanto il vizio dedotto attiene alla motivazione in diritto mentre l'art. 360 n. 5 c.p.c. consente la censura con riferimento alla motivazione su di un fatto controverso.

Per quanto attiene al secondo motivo con il quale l'Amministrazione deduce violazione degli artt. 12, 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, e premesso che lo stesso è ammissibile poiché, diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, la censura investe puntualmente la motivazione della impugnata decisione laddove, riportandosi alla motivazione di primo grado, ritiene "l'inevitabilità di messa a ruolo nei confronti della curatela", se ne deve rilevare la fondatezza.

  
Vittoria Zanichelli

Ogni atto del procedimento tributario deve essere emesso nei confronti del soggetto esistente al momento e quindi l'iscrizione a ruolo è stata correttamente posta in essere unicamente nei confronti della società *in bonis*. Con il fallimento la società non viene meno ma i suoi organi perdono la legittimazione sostanziale (art. 44 L.F.) e processuale (art. 43 L.F.) che viene assunta dalla curatela fallimentare che per tale ragione subentra nella posizione della fallita. Ciò comporta che sono opponibili alla curatela (salva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2704 c.c. nella specie non contestati) gli atti formati nei confronti della fallita mentre dopo la dichiarazione di fallimento gli ulteriori atti del procedimento tributario debbono indicare quale destinataria l'impresa in procedura e quale legale rappresentante della stessa il curatore: tanto è avvenuto nella fattispecie in cui la cartella di pagamento, emessa dopo la sentenza di fallimento, è stata notificata al curatore che per l'appunto l'ha impugnata.

L'accoglimento del motivo e la conseguente necessità di cassare l'impugnata decisione comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso incidentale in quanto sugli stessi dovrà pronunciarsi la Commissione Tributaria Regionale che non li ha esaminati ritenendoli assorbiti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia



la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Roma, 5 aprile 2007

Il Relatore est.  
Dott. Vittorio Zanichelli

Il Presidente  
Dott.ssa Simonetta Sotgiu

ESENTI DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI D. L. 112/98 - D.P.R. 26/4/86  
N° 131 TAL. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 16/04/2007

IL \_\_\_\_\_

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Maria Di NUZZO